



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 31/07/2018

OGGETTO: Ricorso in appello al CGA di Palermo promosso dalla Sig.ra Caggegi Vittoria avverso la sentenza n.2120/2018 del Tar di Catania. Costituzione in giudizio e nomina legale

L'anno **Duemiladiciotto**, addì **Trentuno** del mese di **Luglio** ore **13,30** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO		A
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE		A
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Vice Sindaco C. Giardina** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso in appello al CGA di Palermo promosso dalla Sig.ra Caggegi Vittoria avverso la sentenza n.2120/2018 del Tar di Catania. Costituzione in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Claudio Ambrogetti con studio legale a Taormina che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.

SNF/LRT



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 126 DEL 30/07/2018

Oggetto	Ricorso in Appello al CGA di Palermo promosso dalla Sig.ra Caggegi Vittoria avverso la sentenza n. 2120/2018 del Tar di Catania. Costituzione in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

Vista la nota Prot.n. 16819 del 23.07.2018, con la quale l'Avv. Angelo Migliore ha trasmesso a questo Ente l'atto di appello, dinanzi al CGA di Palermo, notificato allo stesso, promosso dalla Sig.ra Caggegi Vittoria, avverso la sentenza n. 2120 del 2018 emessa dal Tar di Catania; (**ALL. 1**)

Che Ufficio Contenzioso con nota Prot.n. 17179 del 26.07.2018 ha richiesto al Responsabile del IV Settore, al Sig. Sindaco ed all'Assessore al Contenzioso le opportune valutazioni e/o determinazioni in merito;

Vista la nota Prot.n. 17338 del 27.07.2018 con la quale il Responsabile del IV Settore indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto atto;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *"Conseguenzialità, continuità e complementarità con altri incarichi avente lo stesso oggetto"*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali di Studio;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *"tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso"*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la Delibera di C.C. n. 33 del 25.06.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/20120;

Ritenuto, conseguentemente, di dover assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.806,40, compreso Iva,Cpa, ritenuta d'acconto e spese generali;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nell'atto di appello dinanzi al CGA di Palermo promosso dalla Sig.ra Caggegi Vittoria, di cui meglio in premessa;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) Prenotare la spesa complessiva di €. 3806,40 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) Approvare il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2018	2000	2018	2000

Da "Avv. Angelo Migliore" <avvangelomigliore@puntopec.it>
A "contenziosogiardininaxos@pec.it" <contenziosogiardininaxos@pec.it>
Data sabato 21 luglio 2018 - 12:50

*Contenzioso
Vire
Puntopec*

Comune di Giardini Naxos / Caggegi Vittoria - appello a sentenza TAR CT n. 513/18

Comunico che con messaggio di posta certificata del 20.7.2018 che allego integralmente, mi è stata notificata l'impugnazione avverso la sentenza indicata in oggetto (che era stata notificata al difensore di controparte il 21.5.2018) con istanza di sospensione dell'esecutorietà della stessa. Vi invito pertanto a predisporre gli atti volti alla difesa dell'Ente che dovrà essere affidata ad altro difensore abilitato davanti alle giurisdizioni superiori. In ragione dell'interposto appello attendo istruzioni circa l'opportunità di dare esecuzione alla sentenza di primo grado.

Distinti saluti


Avv. Angelo Migliore

From: studiolegaleavvapulvirenti
Sent: Friday, July 20, 2018 8:05 PM
To: avvangelomigliore@puntopec.it
Subject: Notificazione ai sensi della Legge n.53 del 1994

Egr. sig.
Avv. Angelo Giorgio Migliore
Quale procuratore della sig.ra Caggegi Vittoria, Le notifico a mezzo pec ad ogni effetto di legge gli atti allegati sotto indicati.
Distinti saluti
Avv. Alessandro Pulvirenti

Allegato(i)

Atto di Appello del 19-07-2018 innanzi al Consiglio di Giustizia amministrativa.pdf.p7m (7922 Kb)
PROCURA alle liti.pdf.p7m (867 Kb)
RELAZ. NOTIFICA VIA PEC .doc.p7m (39 Kb)



AVV. ALESSANDRO PULVIRENTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
95128-CATANIA-VIA RUGGERO SETTIMO N.87/B
98035-GIARDINI-NAXOS(ME)-PIAZZAGARIBALDI N.2
TEL. - 0957223875-FAX.-0950932509-CELL.3924184870
Pec.:studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it
alespulvirenti@gmail.com
alepulvirenti@outlook.it
cod.fisc.PLVLSN56E14C3511
partita i.v.a. 03222106871

**Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo
in Sede Giurisdizionale**

Appello con istanza cautelare

Proposto dalla sig.ra Caggegi Vittoria nata a Taormina (Me) il 24-07-1987 (Cod.Fisc CGGVTR87L64L0420), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Pulvirenti del Foro di Catania iscritto all'Albo speciale dei cassazionisti (Cod. Fisc. PLVLSN56E14C3511-Pec. studiosize/cassa.2010.0604/PEC.ordineavvocaticatania.it) nel cui studio sito in Catania via Ruggero Settimo n. 87/B, elegge domicilio, che chiede di ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente atto al fax 957223875 ovvero all'indirizzo pec.studiolegaleavvapulvirenti@pec.ordineavvocaticatania.it, giusta procura speciale in calce rilasciata su foglio separato e dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica,

CONTRO

COMUNE DI GIARDINI NAXOS in persona del Sindaco Pro-tempore Palazzo Municipale Piazza Abate Cacciola Giardini Naxos -98035 (Cod. Fisc 00343940839 PEC: protocollogiardininaxos@pec.it), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Giorgio Migliore (avvangelomigliore@puntopec.it) e domicilio eletto in Catania Via Mons. Ventimiglia 228 (Studio Avv. Maria Grazia Crimi).

=====

per la riforma e/o l'annullamento, previa sospensione
della sentenza n. 2120/2018 resa a seguito della Camera di Consiglio del
giorno 08.03.2018 nel giudizio n. 211/2018 dal Tar Catania ex art. 60
Cod. Proc. Amm., pubblicata in data 09.03.2018 e notificata a mezzo
pec all'Avv. Pulvirenti in data 21.05.2018

=====

IN FATTO

Caggegi Vittoria ha proposto ricorso contro il Comune di Giardini Naxos per impugnare dinanzi al TAR Catania:1. L'Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata in data 14.11.2017 emanata dal dirigente del U.T.C. 4° settore Gestione del territorio (All 1);Tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

,=====

La pronuncia censurata è frutto di un totale travisamento dei fatti esposti in relazione all'unico motivo di diritto proposto con il ricorso notificato a mezzo pec in data 15.01.2018. Segnatamente con il ricorso proposto dinanzi al TAR Catania è stato testualmente enunciato in punto di fatto che :

"- L'ordinanza di ingiunzione alla demolizione di un chiosco emessa dal dirigente del U.T.C. 4° settore Gestione del territorio del Comune di Giardini Naxos ed impugnata con il presente atto, è stata preceduta da un verbale di violazione del Comune di Giardini Naxos del 21.01.2016 (All. 2) a cui è seguita una Ordinanza di demolizione del Prefetto di Messina del 11.07.2016 (All. n. 3) che ha dato corso al giudizio n. 4187/2016 r.g.c. pendente dinanzi al Giudice di Pace di Messina (ancora pendente), avente

ad oggetto "Ricorso avverso provvedimento del Prefetto di Messina del 11.07.2016 notificato il 28/07/2016 e contestuale opposizione a verbale del 21/01/2016 elevato dal Comando dei VV. UU. Di Giardini Naxos - Istanza di sospensione.". A seguito della notifica del predetto ricorso ad opera della cancelleria del GdiP per l'udienza del 07.03.2018, il Comune di Giardini Naxos, prima della costituzione in giudizio dinnanzi al predetto GdiP., si è dunque determinato ad emanare l'ordinanza di ingiunzione alla demolizione del chiosco oggetto dell'odierna impugnazione proposta dinnanzi a codesto On. T.A.R. Adito.

.- Oggetto della demolizione ingiunta con l'ordinanza n.14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos, è un chiosco allocato "sotto il muto di cinta cimiteriale (Via Don Bosco angolo Via Fontana Serro), comprendente l'esecuzione di opere abusive" la cui realizzazione è indebitamente ascritta a Vittoria Caggegi n.q. di "titolare gestore" che ne avrebbe posto in essere la realizzazione.

Tutta l'attività sanzionatoria del Comune di Giardini Naxos trae però le mosse da un errore di fondo scaturito da un'altra procedura per la concessione di suolo pubblico in area adiacente a quella in cui attualmente si trova il chiosco ventennale la cui abusiva realizzazione viene ascritta all'odierna ricorrente.

Segnatamente, la sig.ra Caggegi con domanda prot n. 7704 del 03.04.2013 (All. n. 4 e All. 5 nota prot. 22276 del 19.11.2013) ha partecipato alla "procedura aperta per la concessione di un'area pubblica per la realizzazione di un chiosco..." nell'area già localizzata al n. 1 con l'allegato "A" (All. n. 6) del regolamento approvato dal C.C. di Giardini

Naxos per "l'istallazione dei chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico". A corredo della domanda di partecipazione alla procedura era stato presentato pure un progetto (All. 7 - Progetto prot. n. 23398 del 05.12.2013) nella medesima area per l'istallazione precaria di un chiosco che, però, non è mai stato realizzato per come si evince dal fatto che la relativa pratica di progetto (quello di cui all'allegato n. 7), non è stata trasmessa dall'UTC all'Uff. SUAP del Comune di Giardini Naxos (All. n. 8 Richiesta Urgente asseverata al prot. del Comune di Giardini Naxos al n. 14649 del 09.08.2016 e All. n. 9 Nota III settore Uff. Commercio "Trasmissione richiesta" prot. n. 15175 del 19.08.2016); dunque la pratica nella quale la sig.ra Caggegi risulta vincitrice di bando, non (era e non è) completa nel suo iter, mancando ancora l'approvazione del progetto di realizzazione del chiosco in area adiacente a quello che si ingiunge di demolire.

Risulta lapalissiana la confusione tra quanto la sig.ra Caggegi (prima nella graduatoria) avrebbe voluto realizzare (ma non ha realizzato!!) in ragione della partecipazione alla procedura aperta (di cui al suindicato allegato n. 4) e quanto già preesistente da tempo immemorabile e di certo non ascrivibile all'odierna ricorrente che appunto, avrebbe dovuto realizzare altro chiosco in area adiacente.

Peraltro, per come è dato evincere dalla medesima ordinanza n. 14/2017 oggetto dell'odierno ricorso, la preesistenza ventennale del chiosco realizzato con strutture "del tipo smontabile e facilmente amovibile" è stata conclamata, attraverso un verbale di consistenza ignoto alla ricorrente, e di cui fa cenno lo stesso provvedimento oggetto del presente ricorso.

Per quanto è dato leggere dal predetto provvedimento impugnato, il responsabile del IV settore UTC del Comune di Giardini Naxos non ha condiviso quel verbale di consistenza, di cui peraltro la sig. Caggegi non era a conoscenza prima della notifica dell'ordinanza impugnata, ed ha emanato una ordinanza ulteriore per l'ingiunzione alla demolizione del chiosco che, però, era già stato oggetto dell'ordinanza di demolizione emanata dal Prefetto di Messina ed impugnata dinanzi al GdiP di Messina con il giudizio pendente n. 4187/2016.

Infine deve dirsi che l'ordinanza impugnata non è stata preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte dell'UTC del Comune di Giardini Naxos, all'interno del quale altrimenti la sig.ra Caggegi avrebbe potuto chiarire che non è la titolare di una attività; piuttosto la sig.ra Caggegi risulta essere la prima in graduatoria per la realizzazione di un chiosco che ancora non è stato realizzato giacchè ancora non concluso l'iter amministrativo (per come risulta dagli allegati 8 e 9). Peraltro la demolizione del chiosco oggetto dell'ordinanza impugnata riguarda un manufatto che insiste sul suolo demaniale da tempo immemorabile e che, certamente, non è stato realizzato dalla sig.ra Caggegi, la cui età anagrafica è di anni 30 alla data di redazione presente ricorso. Di tale circostanza da atto lo stesso ufficio tecnico nell'ordinanza impugnata e comunque, ad abundantiam, si producono anche le mappe aeree estrapolate da google maps relative al 2002,2005,2009,2012,2013,2015 (All.n. 10), da cui si evince che il manufatto esisteva addirittura quando la sig.ra Caggegi era minorenni (vedasi foto aeree del 2005 di cui all'All. n. 10). A distanza di un ventennio

il Comune di Giardini Naxos, intende dunque ascrivere alla sig.ra Caggegi la realizzazione di un manufatto evidentemente realizzato da altri su area demaniale, così determinando conseguentemente a suo danno l'accollo dei costi per la conseguente riduzione in pristino del "manufatto in alluminio" ed una ammissione di colpa in relazione all'abusivismo edilizio pure contestatole in sede penale."

- Tutto ciò premesso la sig.ra Caggegi Vittoria, con il ricorso proposto dinnanzi al TAR Catania ha impugnato i suindicati atti e provvedimenti per il seguente ed unico motivo appresso indicato:

"VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 E 8 DELLA L.241/90 COME RECEPITO DALLA L.R. 10/91.

Non è superfluo rammentare come, in forza di un consolidato e costante indirizzo Giurisprudenziale, l'attività provvedimentale della PA, che produce effetti diretti lesivi e limitativi della sfera giuridica dei destinatari, cui è da ricondursi il provvedimento impugnato, presuppone la comunicazione dell'inizio del procedimento al soggetto interessato.

Il disposto degli art. 7 e 8 della citata legge, va pertanto considerato nella sua funzione di tutela della posizione giuridica del privato coinvolto nell'attività della P.A..

Non v'è dubbio che la previsione generale di un contraddittorio anticipato alla fase procedimentale è posta dal legislatore quale regola inderogabile di legittimità dell'azione amministrativa, con la evidente conseguenza che, l'omissione della relativa comunicazione al destinatario del provvedimento definitivo, configura il vizio di illegittimità di legge che si trasmette con i consequenziali effetti invalidanti sul provvedimento finale. Nel caso in

specie il provvedimento adottato con l'ordinanza che con il presente atto si impugna, necessitava, anche a seguito delle valutazioni pregiudizievoli (espresse dall'UTC con relazioni tecniche peraltro sconosciute alla ricorrente), di una comunicazione di avvio del procedimento, in modo da porre la stessa deducente nella condizione di controdedurre e risolvere legittimamente in sede anticipata, ogni questione relativa ai vizi del provvedimento.

Da qui la illegittimità del provvedimento anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, dello sviamento e della violazione di legge.”.

Il Comune di Giardini Naxos si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito della Camera di consiglio del 08.03.2018 fissata per discutere l'istanza cautelare, il Tar Catania ha deciso la causa ex art. 60 Cod.Dir. Amm., rigettando il ricorso proposto da Caggegi Vittoria.

Tutto ciò premesso la sig.ra Caggegi Vittoria impugna la sentenza per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione degli art. 7 ed 8 della L. 241/1990 e succ. mod. ed integr..

Apparente motivazione sull'unico punto decisivo della controversia.

Si impugna il capo della sentenza in forza della quale il TAR Catania ha ritenuto che : *“L'ordine di demolizione di opere abusive, in quanto provvedimento sanzionatorio edilizio, è un atto dovuto e deve essere emanato senza ritardo. Esso non necessita di una previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di misura sanzionatoria volta all'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche....”.*

Si premette e si ribadisce nuovamente che la ricorrente-appellante ha interesse ad impugnare l'Ordinanza di demolizione alla stessa notificata, per non doverne subire gli effetti al posto dell'effettivo soggetto destinatario che, però, l'amministrazione comunale non ha previamente individuato. Per come chiarito e soprattutto documentato con il ricorso al Tar testualmente riportato in punto di fatto con l'odierno atto d'appello, la ricorrente è stata sanzionata per aver allocato sul suolo pubblico senza autorizzazione delle fioriere nell'area antistante all'area nella quale avrebbe dovuto costruire il chiosco di cui al progetto (allegato al ricorso al TAR : All n. 7). La stessa ha rimosso le fioriere ma non anche il chiosco di ventennale esistenza posto che a nessun titolo apparteneva alla ricorrente (invece definita titolare-gestore!!), né la Caggegi lo aveva realizzato. Eppure la stessa è stata destinataria di un provvedimento Prefettizio con intimazione a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di illegittima occupazione di suolo pubblico (impugnato dinnanzi al Giudice di Pace di Messina), e successivamente dell'ordine di demolizione (di un presunto manufatto abusivo=chiosco), emanato dell'UTC del Comune di Giardini Naxos impugnato dinnanzi al TAR Catania. Malgrado quanto già eccepito in ordine alla estraneità della sig.ra Caggegi Vittoria dinnanzi al Giudice di Pace ove il Comune di è costituito, l'UTC senza avviare nessun procedimento amministrativo ha inteso notificare l'ordine di demolizione senza istruire un procedimento amministrativo volto alla individuazione del destinatario dell'ordine di demolizione di un chiosco ventennale per il quale comunque, lo stesso UTC nel tempo, ha espresso contrastanti pareri (per come risulta per tabulas dalla lettura dell'Ordinanza di demolizione impugnata al TAR Catania).

Di tutte le predette circostanze descritte in punto di fatto è stata offerta prova documentale di cui il Giudice di prima istanza non ha assolutamente tenuto conto. Non è revocabile in dubbio che la comunicazione di avvio procedimento avrebbe dato a Vittoria Caggegi la possibilità di interloquire in ordine alla circostanza di non essere il legittimo destinatario di provvedimenti sanzionatori, ma anche di chiarire che il chiosco per la realizzazione del quale aveva partecipato al bando (allegati al ricorso al TAR), in realtà non era mai stato realizzato (così distinguendolo da quello invece esistente di cui è stata ordinata la demolizione dopo un ventennio) e ciò anche al fine di evitare conseguenze negative: ovvero dover sopportare i costi di demolizione di un chiosco di cui non è titolare né gestore, ma anche per dover scongiurare ripercussioni in relazione alla partecipazione al medesimo bando per la costruzione di un nuovo chiosco (quello relativo all'allegato n. 7 del ricorso al TAR). Da una lettura dell'Ordinanza di demolizione si comprende che l'UTC avrebbe individuato la Caggegi quale titolare-gestore del chiosco oggetto di demolizione a seguito del verbale dei VV.UU. Del Comune di Giardini Naxos del 20.01.2016 con cui la Caggegi veniva sanzionata per aver apposto su suolo pubblico delle fioriere che ha rimosso. Con la medesima ordinanza l'UTC ha dato atto che *"il chiosco è esistente da oltre venti anni e non risulta mai rilasciata alcuna autorizzazione commerciale..."* da cui si possa individuare il titolare-gestore! Dunque Vittoria Caggegi in assenza dell'avvio del procedimento amministrativo ha dovuto impugnare il provvedimento di demolizione notificatole poichè non ne era la legittima destinataria. La P.A. non ha

comunicato l'avvio del procedimento, malgrado ce ne fosse la evidente necessità per fatti ammessi dalla stessa amministrazione resistente!

Non v'è modo di intendere diversamente il contenuto dell'unico motivo di ricorso in relazione a quanto enunciato in punto di fatto e dai documenti offerti da cui si evince che la ricorrente non era la destinataria del provvedimento di demolizione e che, infatti l'omesso avvio del procedimento le ha impedito di poterlo documentare alla PA resistente. Sotto tale profilo l'asserzione del TAR secondo cui il provvedimento impugnato sia di natura sanzionatoria non pare conducente, posto che piuttosto è stata posta in contestazione l'esatta individuazione del destinatario della sanzione comminata, appunto, a soggetto diverso dal destinatario (c.d. titolare-gestore). Di tale assunto è stato dato atto in punto di fatto a sostegno dell'unico motivo di ricorso a cui la narrazione di fatto e la documentazione offerta devono intendersi indiscutibilmente ed unicamente legati.

In ogni caso parte della giurisprudenza ha sostenuto che la norma di cui all'art. 7 della L. 241 del 1990 debba trovare applicazione anche in presenza di atti vincolati (in tal senso Cons. Stato, sez. VI, 14 giugno 2004, n. 3859, in *Foro amm. CdS*, 2004, 1803, che ha evidenziato: «*Stante l'ampia portata precettiva dell'art. 7, L. n. 241 del 1990, l'avviso di avvio di procedimento deve essere dato anche nei casi in cui il provvedimento da adottarsi abbia natura vincolata, ove da esso derivino effetti pregiudizievoli nella sfera del destinatario*», ma anche Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2004, n. 2307, in *Dir. e Giustizia*, 2004, f. 28, 50, con nota adesiva di D. CHINELLO, *Lottizzazioni abusive. Provvedimenti vincolati e*

avviso di procedimento, ove è stato precisato che «L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale sussiste anche con riferimento ai provvedimenti vincolati e sanzionatori, se comunque l'accertamento in fatto richiesto alla P.A. esige valutazioni di natura complessa». Analogamente Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2004, n. 2000, in *Foro amm. CdS*, 2004, 1199; Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 395, *ivi*, 2004, 384; Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7178, *ivi*, 2003, 3295, la quale ha chiarito: *«L'avviso d'avvio del procedimento [...], fuori dai casi di motivata urgenza del provvedere, non è escluso per il solo fatto che quest'ultima abbia natura vincolata, piuttosto che discrezionale ed è comunque obbligatoria se l'atto conclusivo del procedimento, pur se vincolato, produce effetti diretti o pregiudizievoli nella sfera giuridica del destinatario»*, (in termini in dottrina, cfr. F.M. NICOSIA, *op. cit.*, 197.), giacché la ragion d'essere della partecipazione si configura ogniqualvolta i presupposti del provvedimento da adottare richiedano, comunque, un accertamento, configurandosi anche in questo caso l'interesse del privato a prospettare argomenti in suo favore (Cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, 25 ottobre 2002, n. 1016, in *Giur. merito*, 2003, 774; Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2002, n. 2972, in *Studium Juris*, 2002, 1271; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 15 marzo 2002, n. 727, in *Foro amm. TAR*, 2002, 1086; T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 31 gennaio 2002, n. 35, *ivi*, 2002, 41.). Invero la pretesa partecipativa del soggetto interessato riguarda anche l'accertamento e la valutazione dei presupposti sui quali si deve fondare la determinazione della P.A., poiché non sussiste alcun principio di ordine logico o giuridico che possa impedire al privato, destinatario di un atto

vincolato, di rappresentare all'Amministrazione l'inesistenza dei presupposti ipotizzati dalla norma, esercitando preventivamente, sul piano amministrativo, quella difesa delle proprie ragioni che altrimenti sarebbe costretto a svolgere unicamente in sede giudiziaria. In quest'ottica, è stato ripetutamente affermato che la norma di cui all'art. 7 della legge 241/1990, trova applicazione anche nelle ipotesi di assunzione di atti sanzionatori, tra i quali rientrano, per esempio, anche i provvedimenti repressivi in materia edilizia.

Sotto tali profili la motivazione è solo apparente e comunque resa in violazione degli art. 7 ed 8 della L. 241/1990.

====

Trattandosi di UNICO MOTIVO di impugnazione non v'è ragione di non comprendere che la documentazione prodotta in via istruttoria a suffragio di quanto enunciato in punto di fatto e lamentato in punto di diritto consente di censurare la sentenza anche nella parte in cui sostiene alla penultima pagina che *"...Altre censure risultano esposte nella parte in fatto. Esse devono considerarsi inammissibili, giacchè come affermato dalla giurisprudenza, se il ricorso è suddiviso in una parte in fatto e una di diritto, sono inammissibili i motivi esposti nella parte di fatto..."*. Orbene in punto di fatto sono stati narrati e documentati i fatti che in assenza di una comunicazione di avvio procedimento sono stati rappresentati per la prima volta al TAR Catania per impugnare un provvedimento cd. sanzionatorio in materia di edilizia che, a quanto pare, aveva urgenza ed una indifferibilità *"da oltre venti anni"* e che avrebbe impedito all'amministrazione di individuare l'esatto destinatario di un chiosco che peraltro, secondo il tenore

dell'ordine di demolizione, è stato individuato nel 2016 ma presiste da oltre vent'anni ed a secondo dei casi costituisce o meno abuso da rimuovere! Sulla scorta di quanto asserito dalla medesima P.A., la ricorrente aveva chiesto la sospensione del provvedimento, posto che non v'era alcuna urgenza né alcun *periculum in mora* tale da giustificare l'urgente esecuzione della demolizione di un chiosco realizzato con strutture "del tipo smontabile e facilmente amovibile", financo a carico di soggetto diverso dal legittimo destinatario dell'ordine di demolizione medesimo. Anche sotto tale profilo la motivazione è apparente, e fa cenno a presunte censure (senza chiarire quali) inammissibili in quanto contenute nella parte di fatto. Piuttosto pare che tutta la narrazione di fatto sia stata travisata al punto da non aver compreso che piuttosto parte ricorrente ha indicato e documentato gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento amministrativo ove avesse ricevuto la comunicazione di avvio procedimento invece omessa.

In tale ottica la domanda incidentale di accertamento della ventennale esistenza del chiosco (peraltro rilevante al fine di eliminare, anche in sede cautelare, la presuntiva indifferibilità del provvedimento cd. vincolato in materia di edilizia), avrebbe dovuto essere accolta anche perchè fatto non in contestazione tra le parti (e pure il provvedimento di demolizione impugnato in primo grado ne da atto!), e comunque in quanto pure fatto documentalmente provato dalle foto allegate al ricorso (vedasi all. 10).

La motivazione è dunque apparente e del tutto omessa e la sentenza va riformata anche sotto tale profilo

2. Violazione degli art. 7 ed 8 della L. 241/1990 anche in relazione all'accertamento di cui all'art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr. Omessa motivazione sull'unico punto decisivo della controversia.

L'art. 21-octies, secondo comma, secondo inciso, della legge n. 241 prevede che *«il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»* (comma 2, secondo inciso).

Orbene nessuna dimostrazione è stata data in giudizio dalla P.A. in relazione alle censure mosse con il ricorso in relazione all'erronea individuazione del destinatario del provvedimento.

Piuttosto è fuor di dubbio che la sig.ra Caggegi abbia documentato tutto l'iter amministrativo del bando per la costruzione di un chiosco in area adiacente a quella nella quale è situato il chiosco oggetto di demolizione, in adiacenza la quale aveva disposto le fioriere successivamente rimosse. Risulta invece per tabulas (dall'ordine di demolizione impugnato e dalle foto allegate al ricorso introduttivo) che quest'ultimo chiosco sia risalente di un ventennio e che non esistono autorizzazioni commerciali da cui si evinca il soggetto titolare-gestore. Ordunque la P.A. resistente non ha dato prova che la Caggegi fosse il titolare-gestore del chiosco, né che lo abbia costruito, né viceversa la P.A. resistente ha *“dimostrato che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del*

provvedimento non sarebbe mutato” (Cons. Stato, sez. VI, 4 aprile 2015, n. 1060; Id., VI, 29 luglio 2008, n. 3786; id., V, 18 aprile 2012, n. 2257).

Se parte ricorrente ha certamente offerto in comunicazione atti e documenti a sostegno dell'errore di individuazione del soggetto destinatario dell'atto lesivo (ordine di demolizione del chiosco), per contro il Comune di Giardini Naxos non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 21-octies, secondo comma, secondo inciso, della legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr..

Sotto tale profilo la violazione di legge risulta palese e la motivazione risulta del tutto omessa e/o apparente.

3. Apparente motivazione sulla presunzione di legittimità dell'esercizio del diritto, in virtù del c.d. immemoriale.

Il TAR Catania alla penultima pagina della sentenza impugnata esordisce asserendo *“E' da escludere infine che nella fattispecie possa ravvisarsi una presunzione (juris tantum) di legittimità dell'esercizio del diritto, in virtù del c.d. immemoriale stante il fatto che non ne sono stati dimostrati i presupposti”*.

La motivazione è generica e carente e comunque è del tutto apparente.

E' stato più volte chiarito che parte ricorrente non ha costruito il chiosco oggetto di demolizione e che non ne è il titolare-gestore, per cui l'ordine di demolizione è stato ricevuto da soggetto non legittimato a riceverne la notifica. L'avvio del provvedimento amministrativo avrebbe consentito a Caggegi di chiarire e documentare tali circostanze, evitando di dover affrontare l'argomento direttamente in sede giudiziaria.

La preesistenza ventennale del chiosco è stata infatti rappresentata principalmente ai fini della sospensione cautelare di un provvedimento lesivo posto a carico di soggetto diverso dal legittimo destinatario dell'atto.

Non si comprende dunque la conduzione della motivazione rispetto all'impugnato del ricorso i cui fatti sono stati travisati al punto da rendere apparente e comunque omessa, anche sul punto, la motivazione del rigetto.

4. Sul capo di condanna alle spese di lite. Omessa e/o apparente motivazione.

Per tutte le ragioni prima esposte con l'odierno atto d'appello, il TAR avrebbe dovuto accogliere il ricorso e condannare alle spese la PA resistente in forza del principio di soccombenza.

In subordine, ed anche in caso di mancato accoglimento del ricorso, il TAR Catania avrebbe dovuto compensare le spese in ragione del comportamento poco coerente tenuto dall'amministrazione che, pur non avendo oggettiva difficoltà sulla esatta individuazione del soggetto destinatario dell'ordine di demolizione di un chiosco ventennale di cui nessuna urgenza demolitoria sussisteva, non ha ritenuto di dover dare comunicazione di avvio del procedimento a Vittoria Caggè che ha dovuto necessariamente impugnare l'atto dinanzi all'Autorità Giudiziaria, peraltro richiedendo il gratuito patrocinio stante la condizione di indigenza economica in cui la medesima versa.

Avendo travisato i fatti ed avendo omesso la valutazione e/o l'esame di quanto lamentato con il presente atto, il Giudice di prime cure ha dunque omesso la motivazione anche sul capo di condanna alle spese che dunque risulta del tutto apparente.

Tutto ciò premesso, la ricorrente sig.ra Vittoria Caggegi come in atti rappresentata e difesa, chiede che il CGA adito, ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto, in riforma della sentenza impugnata, voglia

P.Q.M.

Accogliere l'appello sospendendo in sede cautelare l'esecutorietà della sentenza impugnata, previa audizione del difensore in camera di consiglio.

-Si ripropongono in ogni caso le seguenti domande ed eccezioni che il Tar ha assorbito o comunque non esaminato:

-nel merito: accogliere il ricorso per i motivi esposti e per l'effetto annullare il provvedimento impugnato e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, accertando e dichiarando in via incidentale che non v'è contestazione in relazione al fatto che il chiosco oggetto dell'ordinanza di demolizione è stato realizzato da oltre un ventennio, per come peraltro documentalmente dimostrato con le foto allegate al n. 10 del ricorso introduttivo e per come ammesso dalla P.A. resistente con il provvedimento impugnato;

sempre nel merito: condannare l'amministrazione al risarcimento del danno nella misura che verrà ritenuta dal Giudice in via equitativa.

Si chiede inoltre che l'Ill.mo CGA adito, per le motivazioni sopra esposte in fatto ed in diritto:

-in via cautelare, previa fissazione della prima udienza utile, voglia disporre, con propria ordinanza, la misura cautelare più idonea alla tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente, e

comunque, fino alla pronuncia del Collegio, voglia sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato ovvero Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata in data 14.11.2017 emanata dal dirigente del U.T.C. 4° settore Gestione del territorio e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Il fumus boni iuris si desume dai motivi del ricorso e dalla documentazione allegata. Sussiste altresì il periculum in mora ai danni della ricorrente derivante dalla esecutorietà del provvedimento impugnato: la sig.ra Caggegi, peraltro già ammessa in primo grado al gratuito patrocinio, versa in gravi condizioni economiche tali da non poter finanziare il costo per la demolizione di un manufatto che neppure ha realizzato né gestito e che, dulcis in fundo, risulta esistente dal 1997 periodo in cui la signora Caggegi era in età adolescenziale; la demolizione del chiosco non è dunque urgente soprattutto perché la demolizione viene posta a carico di erroneo destinatario dell'atto lesivo; inoltre e sotto altro profilo non si ravvisano nel provvedimento impugnato le ragioni di pubblico interesse sottese alla demolizione del chiosco la cui costruzione è risalente al ventennio e la cui demolizione pregiudicherebbe, per come già chiarito in precedenza, un soggetto estraneo ai fatti ad essa contestati anche per non esserne il "titolare-gestore".

D'altro canto dall'esecutorietà del provvedimento, nasce per l'appellante l'ulteriore pregiudizio di vedersi verosimilmente pregiudicata la possibilità di costruire il chiosco in area adiacente (cioè di quello progettato col bando relativo alla "procedura aperta per la concessione di un'area pubblica per la realizzazione di un chiosco..." nell'area già localizzata al n. 1 con

l'allegato "A" -vedasi All. n. 6- del regolamento approvato dal C.C. di Giardini Naxos per "l'installazione dei chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico"). Infine l'esecutorietà del provvedimento impugnato pregiudica la ricorrente anche dal punto di vista difensivo nel giudizio civile pendente dinnanzi al G di P di Messina.

Con vittoria di spese e compensi di lite anche del presente grado oltre che del precedente.

Salvo ed impregiudicato ogni ulteriore diritto od azione. Si offrono in comunicazione: A) Ricorso notificato e relative ricevute di consegna a mezzo pec; B) Sentenza notificata a mezzo pec in data 21 maggio 2018; C) Fascicolo di primo grado con i seguenti atti:


1. Ordinanza di demolizione n. 14 del 06.11.2017 del Comune di Giardini Naxos (Me) notificata in data 14.11.2017;
2. Ordinanza Prefettizia notificata il 28/07/2016;
3. Verbale di violazione del 21/01/2016;
4. domanda prot n. 7704 del 03.04.2013;
5. Nota Comune di Giardini Naxos prot. 22276 del 19.11.2013;
6. Allegato "A" del regolamento approvato dal C.C. di Giardini Naxos per "l'installazione dei chioschi con occupazione temporanea di suolo pubblico";
7. Progetto prot. n. 23398 del 05.12.2013;
8. Richiesta Urgente asseverata al prot. del Comune di Giardini Naxos al n. 14649 del 09.08.2016;
9. Nota III settore Uff. Commercio Comune di Giardini Naxos "Trasmissione richiesta" prot. n. 15175 del 19.08.2016;

10..Fotografie estratte da Google Maps: anni
2002,2005,2009,2012,2013,2015.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato e che il
contributo unificato dovuto in grado d'appello in misura fissa ammonta ad
euro 975,00.

Catania li, 19.07.2018

Avv. Alessandro Pulvirenti





All. 2)

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2018

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto, il giornodel mese di Luglio, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. e con studio, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **ricorso in appello, dinanzi al CGA di Palermo, previa sospensione, dalla Sig.ra Caggegi Vittoria;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente **nel ricorso in appello proposto, dinanzi al CGA di Palermo, previa sospensione, dalla Sig.ra Caggegi Vittoria**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. (C.F.) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.806,40** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per

l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;

- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

	1806,40	2019	1806,40
2019			
TOTALE	3806,40		3806,40

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Stefano Corrado

Il Proponente

[Signature]

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE


N. 126 DEL 30/04/18

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 29.07.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni




PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di €...2.225.42... sull'intervento Cap. 1245...del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 30.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



M.P. 73

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL Presidente

C. Giardina




L'Assessore Anziano

Dott.C. Villari



Il Segretario Generale

Dott.ssa R. Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____ è diventata esecutiva il giorno _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

L'Istruttore Amministrativo

Il Segretario Generale
